



Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Prot. n.460/7.5/OIV

Roma, 24 dicembre 2010

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, concernente l'attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, in base al quale i titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, nonché dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto n. 150/2009 e secondo le scadenze temporali dallo stesso previste;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, che, in attuazione del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha disciplinato la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolamentando, tra l'altro, le strutture di 1° livello, ossia di livello dirigenziale generale, sia centrali che periferiche, e fissando le relative aree di competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, che, in attuazione del medesimo decreto legge n. 85 /2008, convertito in legge n.121/2008, ha disciplinato la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 aprile 2009, n. 307, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2009, Reg. n. 4-Fog. 328, di disciplina delle strutture di 2° livello, ossia di livello dirigenziale non generale, sia centrali che periferiche;

VISTA la delibera 24 giugno 2010, n.88 della suindicata Commissione, contenente le “Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198) e Tabelle esemplificative degli standard di qualità di alcuni servizi pubblici (gestione dei rifiuti ordinari, trasporto pubblico urbano, sportello anagrafe);

CONSIDERATO che la medesima delibera, secondo quanto in essa specificato, ha la finalità di proporre un metodo per la misurazione della qualità dei servizi, coerente con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e di indicare, in particolare, alle amministrazioni il percorso volto alla definizione di standard di qualità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.198/2009, salvo un successivo e ulteriore intervento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera f, del decreto legislativo. n. 150/2009, anche per adempiere a quanto previsto, in linea più generale, dall’articolo 28 del decreto da ultimo citato;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, come sostituito, dal citato articolo 28 del decreto legislativo n.150/2009 prevede che le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7 del menzionato decreto legislativo n.198/2009, rubricato “Norma transitoria”, in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e di valutare l’impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione dello stesso decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 7, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati;

PRESO ATTO che la suindicata delibera n. 88/2010 prevede che i ministeri debbano adottare gli standard sopra indicati entro la scadenza del 31 dicembre 2010, ai fini del loro inserimento nel Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.150/2009, da adottarsi annualmente entro il 31 gennaio, specificando la struttura organizzativa interna deputata a ricevere la diffida ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2009;

RILEVATO che, a seguito di apposito quesito sottoposto da quest’Amministrazione, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con nota n. 2254 del 26 novembre 2010, si è espressa, in sostanza, positivamente in ordine alla legittimità di definizione dei predetti standard con decreto ministeriale antecedente all’adozione sia delle direttive di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n.150/2009, sia dei decreti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.198/2009, precisando, riguardo a questi ultimi, che gli stessi “potranno disporre in ordine alla disciplina della tempistica e degli aspetti procedurali relativi all’operatività della azione collettiva” soltanto successivamente alla definizione, da parte delle Amministrazioni, dei menzionati standard;

RITENUTO, pertanto, necessario, nelle more dell'attuazione delle disposizioni in materia dei medesimi standard di cui ai citati articoli 28 del decreto legislativo n.150/2009 e 7 del decreto legislativo n.198/2009, di avviare il percorso metodologico per l'individuazione degli stessi in base alle previsioni della suindicata delibera n. 88/2010;

DECRETA

Art. 1

Individuazione servizi e standard qualitativi

1. Nelle more dell'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, è individuata, per l'anno 2011, nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente decreto, una prima tranche di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3 del citato decreto legislativo n.198 del 2009 e della connessa delibera 24 giugno 2010, n. 88 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli standard di cui al comma 1 sono inseriti, per il medesimo anno 2011, nel Piano della performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.150/2009.
3. Con successivi decreti si provvede all'implementazione e aggiornamento annuale dell'individuazione dei servizi e relativi standard qualitativi di cui al comma 1.

Art. 2

Organo competente per diffida

1. L'organo cui notificare la diffida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.198 del 2009, relativamente ai servizi e ai relativi standard qualitativi di cui alle tabelle allegate, è il titolare del Centro di responsabilità amministrativa competente per materia ivi indicato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

f.to

Altero Matteoli